SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 1997.

Revoca del decreto interministeriale 14 novembre 1996 relativo alla soppressione della sezione distaccata di Sorgono.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro 14 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996, n. 289, con il quale, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, è stata soppressa ed accorpata alla pretura circondariale di Oristano la sezione distaccata di Sorgono;

Vista l'informativa del 3 marzo 1997, con la quale il Ministro dell'interno, in riscontro alla richiesta di questa amministrazione del 17 gennaio 1997 di formulare le proprie valutazioni al riguardo, ha rappresentato il possibile verificarsi, in conseguenza della chiusura dell'ufficio, di ripercussioni negative sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della sezione distaccata di Sorgono;

Ritenuto che, alla luce dei nuovi elementi emersi con la citata informativa, si rende necessario disporre la revoca del provvedimento di soppressione della sezione distaccata di Sorgono;

Decreta:

Il decreto interministeriale 14 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996, n. 289, con il quale è stata soppressa ed accorpata alla pretura circondariale di Oristano la sezione distaccata di Sorgono, è revocato.

Roma, 11 giugno 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A4882

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 maggio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie della provincia di Perugia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto delle sottoelencate società cooperative edilizie ai sensi degli articoli 2544 del

codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) società cooperativa edilizia «Le Vigne» a r.l. con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Pecchioli Leonardo in data 20 dicembre 1971, repertorio n. 122771, registro società n. 4316 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 958/118237;

2) società cooperativa edilizia «Piave» a r.l. con sede in Foligno, costituita con rogito notaio Petrucci Camillo, in data 7 novembre 1962, repertorio n. 18311, registro società n. 2930 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 939/117271.

Perugia, 30 maggio 1997

Il direttore: DE VECCHI

97A4883

DECRETO 11 giugno 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie della provincia di Latina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «La Primula» a responsabilità limitata con sede in Cisterna di Latina, costituita per rogito notaio Ermanno Fiore in data 2 dicembre 1971, repertorio n. 70453, registro società n. 3011, B.U.S.C. n. 1012/116893;

2) società cooperativa edilizia «Solaria I» a responsabilità limitata con sede in Latina, costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 20 novembre 1987, repertorio n. 47473, registro società n. 13549, B.U.S.C. n. 2671/231577.

Latina, 11 giugno 1997

Il direttore: D'INCERTOPADRE

97A4884

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 aprile 1997.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antimorbilloso.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e 6 del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 041194/VIR.12 in data 5 aprile 1996 il proprio favorevole parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino antimorbilloso dettando le relative modalità di esecuzione;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 3 luglio 1996 e del 20 novembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 effettua i controlli sul vaccino antimorbilloso.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte della Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 7 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 107

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO SUI VACCINI, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4.3 DELLA DIRETTIVA 89/342/EEC (PROCEDURA DI BATCH RELEASE)

1. FASI DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO.

Le procedure di controllo dei vaccini prevedono modalità differenti a seconda che si tratti di controllo in circostanze normali (fase 1) o in circostanze particolari (fase 2).

La fase 1 deve essere adottata per ogni lotto di vaccino prima della sua commercializzazione, mentre la fase 2 rappresenta una misura transitoria da adottare in particolari circostanze, di seguito specificate.

I metodi utilizzati per i controlli di fase 1 e di fase 2 ed i risultati ottenuti devono essere conformi a quanto prescritto dalle rispettive monografie della Farmacopea europea (E.P.). Devono essere inoltre conformi alle specifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I risultati dei controlli effettuati (fase 1 e fase 2) e la documentazione inviata dal produttore devono essere conservati dall'ISS per almeno 10 anni e devono essere disponibili, su richiesta, alle altre autorità di controllo nell'ambito comunitario.

1.1. *Rilascio del lotto in circostanze normali (Fase 1).*

1.1.1. *Presentazione del protocollo.*

Per ogni lotto di vaccino il produttore deve presentare il protocollo di produzione ed i saggi effettuati in accordo con le indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla corrispondente monografia E.P.

Il protocollo deve essere conforme a quanto indicato in seguito per ogni specifico vaccino.

Il produttore deve presentare dettagli completi sui risultati dei controlli eseguiti; non è sufficiente indicare «conforme» o «non conforme»; se necessario devono essere fornite le specifiche usate dal produttore. La documentazione inviata deve servire come controllo della regolarità e della riproducibilità della produzione; deve quindi essere segnalato ogni saggio che abbia dovuto essere ripetuto così come ogni prodotto intermedio che sia stato scartato. Ogni risultato non conforme deve essere dettagliato. Il protocollo deve essere certificato dal responsabile del Servizio controllo di qualità o da persona dello stesso servizio cui è stata delegata la responsabilità del controllo globale del vaccino di cui trattasi.

1.1.2. *Controlli di fase 1*

I saggi effettuati dall'ISS su ogni lotto di vaccino prima del rilascio dell'autorizzazione sono in accordo con quelli previsti dalla corrispondente monografia della E.P.

1.2. *Rilascio del lotto in circostanze particolari (fase 2).*

La fase 2 del rilascio del lotto deve essere introdotta in aggiunta alla fase 1 in particolari circostanze:

- quando viene proposto un nuovo prodotto;

- quando è stata approvata una variazione nel processo produttivo;

- quando è stata approvata una variazione nel luogo di produzione;

- quando sia stato osservato un aumento inaspettato nella percentuale o nella natura di reazioni cliniche avverse o quando siano stati messi in evidenza difetti di qualità nei lotti precedenti del prodotto;

- quando si verifichi una mancanza di riproducibilità nel processo produttivo;

- quando vi sia un rapporto critico da parte degli ispettori delle aziende;

- quando sia presente una variazione nelle procedure di analisi delle aziende;

- quando sia riscontrata una variabilità inaspettata dei risultati dei controlli effettuati dal produttore.

Il tipo dei controlli supplementari necessari per il rilascio del lotto è strettamente correlata alle circostanze che hanno richiesto i controlli di fase 2. Informazioni riguardanti lotti che non hanno superato il controllo di qualità della ditta potrebbero essere richieste nell'ambito della fase 2 delle procedure di rilascio del lotto.

L'attivazione della procedura di fase 2 deve essere notificata a tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

1.3. *Certificato di rilascio*

Quando i risultati delle analisi siano soddisfacenti, le aziende dovranno ricevere, per ogni lotto approvato, il certificato di rilascio che deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo dell'azienda produttrice;
- marchio registrato e nome commerciale del prodotto;
- numero dell'autorizzazione del prodotto;
- numero di lotto;
- numero di contenitori;
- numero di dosi per contenitore;
- tipo di contenitore;
- data di rilascio e numero di riferimento;
- data di scadenza.

1.4. *Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato del vaccino antimorbilloso.*

1.4.1. *Presentazione del protocollo.*

Compilati secondo il punto 1.4.3.

1.4.2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare.*

Almeno 20 contenitori monodose o multidose di ogni lotto di prodotto finito devono essere inviati all'Istituto superiore di sanità.

Saggi da eseguire:

- Titolazione virale e stabilità termica;
- Aspetto;
- Identità.

1.4.3. *Protocollo di produzione e controllo del vaccino antimorbilloso.*

1.4.3.1. *Informazioni sul prodotto finito:*

Nome ed indirizzo del produttore ....
....
....

Nome commerciale del prodotto ....

N. di autorizzazione alla immissione in commercio ....

N. del lotto di sospensione madre ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto finale n. ....

Data della liofilizzazione ....

N. di contenitori costituenti il Lotto finale ....

Tipo di contenitori ....

Data di inizio dell'ultima determinazione della concentrazione virale ....

Periodo di validità ....

Data di scadenza ....

Volume della singola dose umana ....

Concentrazione virale prescritta per singola dose umana ....

Natura degli antibiotici presenti nel vaccino e quantità contenuta in una singola dose umana ....

Cellule utilizzate per la produzione ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

1.4.3.2. *Lotti di semenza virale.*

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo. Dettagli completi sul lotto di semenza primario e sul lotto di semenza di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta controllo del primo lotto.

N. del lotto di semenza virale utilizzato per preparare il primo lotto di vaccino antimorbilloso efficace ed innocuo nell'uomo ....

Lotto di semenza primario n. ....

N. di passaggi tra i due lotti summenzionati ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto di semenza di lavoro n ....

N di passaggi dal lotto di semenza primario ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio

1.4.3.3. *Substrato cellulare per la propagazione virale.*

1.4.3.3.1. Se il vaccino è preparato in cellule diploidi umane.

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo. Dettagli completi sulla Banca cellulare primaria e sulla Banca cellulare di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto.

Banca cellulare di lavoro n. ....

N. di passaggio ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

N. del lotto di cellule per la produzione ....

Data dello scongelamento della fiala della Banca cellulare di lavoro ....

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione ....

1.4.3.3.2. Se il vaccino è prodotto in cellule embrionali di pollo.

Fornire tutte le informazioni sugli allevamenti di animali esenti da patogeni speciali che sono stati utilizzati per l'allestimento delle colture cellulari.

Tipo di saggio per le infezioni ....

Risultato ....

Data del certificato ....

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione ....

1.4.3.4. *Cellule di controllo.*

Le informazioni sulle cellule di controllo devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario.

Proporzione tra le colture cellulari di controllo e le colture cellulari per la produizione ....

Periodo di osservazione delle colture ....

- Risultato ....

Saggio per virus estranei emoadsorbenti:

- Data ....

- Tipo di emazie ....

- Temperatura ....

- % delle colture saggiate ....

- Risultato ....

Saggi sui fluidi supernatanti delle colture cellulari:

- Data del prelievo ....

Saggi per altri agenti estranei:

- Tipo(i) di cellule di scimmia ....

- Data dell'inoculo ....

- Risultato ....

- Tipo di cellule umane ....

- Data dell'inoculo ....

- Risultato ....

Ulteriori saggi per virus aviari per i vaccini prodotti in cellule embrionali di pollo:

Saggio per i virus della leucosi aviaria:

- Metodo ....

- Data ....

- Risultato ....

Saggi per altri virus aviari:

- Tipo e n. del lotto delle cellule aviarie ....

- Data ....

- Risultato ....

1.4.3.5. *Raccolte singole.*

Le informazioni sui saggi effettuati devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario.

N. della raccolta singola ....

Saggio di identità ....

Saggi per batteri, funghi, micoplasmi:

- Terreni utilizzati e data del saggio ....

- Risultato ....

Saggi per micobatteri:

- Terreni utilizzati e data del saggio ....

- Risultato ....

Saggi per agenti estranei:

- Tipo di cellule di scimmia ....
  - Data dell'inoculo ....
  - Risultato ....
- Tipo di cellule umane ....
  - Data dell'inoculo ....
  - Risultato ....

Ulteriori saggi per i virus aviari per i vaccini prodotti in cellule embrionali di pollo:

Saggio per virus della leucosi aviaria:

- Metodo ....
- Data ....
- Risultato ....

Saggi per altri virus aviari:

- Tipo e n. del lotto delle cellule aviarie ....
- Data ....
- Risultato ....

Uova di gallina embrionate:

- Cavità allantoidea
- Data
- Risultato

- Cavità vitellina
- Data
- Risultato

Ulteriori saggi in cellule diploidi umane se il vaccino è prodotto in questo tipo di cellule:

- N. del lotto
- Data dell'inoculo
- Risultato

Titolo virale:

- Data dell'inoculo
- Cellule utilizzate per il saggio
- Preparazione di riferimento
- Risultato

1.4.3.6. *Sospensione madre.*

Data della miscelazione e chiarificazione ....

N. di riferimento ....

Saggio di sterilità

- Terreni utilizzati e data del saggio ....
- Risultato

1.4.3.7. *Lotto finale.*

N. di riferimento ....

Data dell'infialamento ....

Temperatura di congelamento ....

Durata della liofilizzazione ....

N. di contenitori dopo l'ispezione ....

Saggio di identità:

- Data ....
- Risultato ....

Saggio di sterilità:

- Terreni utilizzati e data del saggio
- Risultato

Saggio di tossicità anomala:

- Data
- N. e specie degli animali
- Risultato

Saggio per l'albumina bovina:

- Data
- Risultato

Saggio per l'umidità residua:

- Metodo
- Data
- Risultato

Dosaggio:

- Data dell'inoculo

- Tipo di cellule usate	....
- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino	....
- Limiti fiduciali 95% della media	....
- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino dopo conservazione a 37° C per 7 giorni	....
- Limiti fiduciali 95% della media	....
- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino di riferimento	....
- Limiti fiduciali 95% della media	....

1.4.3.8. *Certificazione.*

Nome (dattiloscritto) e firma del direttore del laboratorio di produzione	....

Certificazione della persona avente la responsabilità della produzione e del controllo del vaccino:

Io certifico che il lotto n. .... di Vaccino antimorbilloso soddisfa i requisiti della corrispondente monografia della Farmacopea europea e quelli dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Nome (dattiloscritto)	....
Firma	....
Data	....

97A4830

DECRETO 7 aprile 1997.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antirosolia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e 6 del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 041194/VIR.12 in data 5 aprile 1996 il proprio favorevole parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino antirosolia dettando le relative modalità di esecuzione;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 3 luglio 1996 e del 20 novembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore della sanità ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 effettua i controlli sul vaccino antirosolia.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore della sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte della U.E. o con il quale esistano accordi bilaterali.

In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 7 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 108

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO SUI VACCINI, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4.3 DELLA DIRETTIVA 89/342/EEC (PROCEDURA DI BATCH RELEASE).

1. FASI DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO.

Le procedure di controllo dei vaccini prevedono modalità differenti a seconda che si tratti di controllo in circostanze normali (fase 1) o in circostanze particolari (Fase 2).

La fase 1 deve essere adottata per ogni lotto di vaccino prima della sua commercializzazione, mentre la fase 2 rappresenta una misura transitoria da adottare in particolari circostanze, di seguito specificate.

I metodi utilizzati per i controlli di fase 1 e di fase 2 ed i risultati ottenuti devono essere conformi a quanto prescritto dalle rispettive monografie della Farmacopea Europea (E.P.). Devono essere inoltre conformi alle specifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I risultati dei controlli effettuati (fase 1 e fase 2) e la documentazione inviata dal produttore devono essere conservati dall'ISS per almeno 10 anni e devono essere disponibili, su richiesta, alle altre Autorità di Controllo nell'ambito comunitario.

1.1. *Rilascio del lotto in circostanze normali (fase 1).*

1.1.1. *Presentazione del protocollo.*

Per ogni lotto di vaccino il produttore deve presentare il protocollo di produzione ed i saggi effettuati in accordo con le indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla corrispondente monografia E.P.

Il protocollo deve essere conforme a quanto indicato in seguito per ogni specifico vaccino.

Il produttore deve presentare dettagli completi sui risultati dei controlli eseguiti; non è sufficiente indicare «conforme» o «non conforme»; se necessario devono essere fornite le specifiche usate dal produttore. La documentazione inviata deve servire come controllo della regolarità e della riproducibilità della produzione; deve quindi essere segnalato ogni saggio che abbia dovuto essere ripetuto così come ogni prodotto intermedio che sia stato scartato. Ogni risultato non conforme deve essere dettagliato. Il protocollo deve essere certificato dal responsabile del servizio controllo di qualità o da persona dello stesso servizio cui e stata delegata la responsabilità del controllo globale del vaccino di cui trattasi.

1.1.2. *Controlli di fase 1.*

I saggi effettuati dall'ISS su ogni lotto di vaccino prima del rilascio dell'autorizzazione sono in accordo con quelli previsti dalla corrispondente monografia della E.P.

1.2. *Rilascio del lotto in circostanze particolari (fase 2).*

La fase 2 del rilascio del lotto deve essere introdotta in aggiunta alla fase 1 in particolari circostanze:

- quando viene proposto un nuovo prodotto;

- quando è stata approvata una variazione nel processo produttivo;

- quando è stata approvata una variazione nel luogo di produzione;

- quando sia stato osservato un aumento inaspettato nella percentuale o nella natura di reazioni cliniche avverse o quando siano stati messi in evidenza difetti di qualità nei lotti precedenti del prodotto;

- quando si verifichi una mancanza di riproducibilità nel processo produttivo;

- quando vi sia un rapporto critico da parte degli ispettori delle Aziende;

- quando sia presente una variazione nelle procedure di analisi delle Aziende;

- quando sia riscontrata una variabilità inaspettata dei risultati dei controlli effettuati dal produttore.

Il tipo dei controlli supplementari necessari per il rilascio del lotto è strettamente correlata alle circostanze che hanno richiesto i controlli di fase 2. Informazioni riguardanti lotti che non hanno superato il controllo di qualità della ditta potrebbero essere richieste nell'ambito della fase 2 delle procedure di rilascio del lotto.

L'attivazione della procedura di fase 2 deve essere notificata a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

1.3. *Certificato di rilascio.*

Quando i risultati delle analisi siano soddisfacenti, le Aziende dovranno ricevere, per ogni lotto approvato, il certificato di rilascio che deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo dell'Azienda produttrice;
- marchio registrato e nome commerciale del prodotto;
- numero dell'autorizzazione del prodotto;
- numero di lotto;
- numero di contenitori;
- numero di dosi per contenitore;
- tipo di contenitore;
- data di rilascio e numero di riferimento;
- data di scadenza.

1.4. *Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato del vaccino antirosolia.*

1.4.1. *Presentazione del protocollo.*

Compilati secondo il punto 1.4.3.

1.4.2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare.*

Almeno 20 contenitori monodose o multidose di ogni lotto di prodotto finito devono essere inviati all'Istituto Superiore di Sanità.

Saggi da eseguire:

- titolazione virale e stabilità termica;
- aspetto;
- identità.

1.4.3. *Protocolli di produzione e controllo del vaccino antirosolia.*

1.4.3.1. *Informazioni sul prodotto finito:*

Nome ed indirizzo del produttore ....

....

....

Nome commerciale del prodotto ....

N. di autorizzazione alla immissione in commercio ....

N. del lotto di sospensione madre ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente Monografia della Farmacopea Europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto finale n. ....

Data della liofilizzazione ....

N. di contenitori costituenti il lotto finale ....

Tipo di contenitori

Data di inizio dell'ultima determinazione della concentrazione virale

Periodo di validità

Data di scadenza

Volume della singola dose umana

Concentrazione virale prescritta per singola dose umana

Natura degli antibiotici presenti nel vaccino e quantità contenuta in una singola dose umana

Cellule utilizzate per la produzione

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio

1.4.3.2. *Lotti di semenza virale.*

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sul lotto di semenza primario e sul lotto di semenza di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta controllo del primo lotto.

N. del lotto di semenza virale utilizzato per preparare il primo lotto di vaccino antirosolia efficace ed innocuo nell'uomo

Lotto di semenza primario n.

N. di passaggi tra i due lotti summenzionati ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto di semenza di lavoro n. ....

N. di passaggi dal Lotto di semenza primario ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

1.4.3.3. *Substrato cellulare per la propagazione virale.*

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo. Dettagli completi sulla Banca cellulare primaria e sulla Banca cellulare di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta controllo del primo lotto.

Banca cellulare di lavoro n. ....

N. di passaggio ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

N. del lotto di cellule per la produzione ....

Data dello scongelamento della fiala della Banca cellulare di lavoro ....

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione ....

1.4.3.4. *Cellule di controllo.*

Le informazioni sulle cellule di controllo devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli oaggiuntivi se necessario.

Proporzione tra le colture cellulari di controllo e le colture cellulari per la produzione ....

Periodo di osservazione delle colture ....

Risultato ....

Saggio per virus estranei emoadsorbenti:

- Data ....

- Tipo di emazie ....

- Temperatura ....
- % delle colture saggiate ....
- Risultato ....

Saggi sui fluidi supernatanti delle colture cellulari:

- Data del prelievo ....

Saggi per altri agenti estranei:

- Tipo(i) di cellule di scimmia ....
  - Data dell'inoculo ....
  - Risultato ....
- Tipo di cellule umane ....
  - Data dell'inoculo ....
  - Risultato ....

1.4.3.5. *Raccolte singole.*

Le informazioni sui saggi effettuati devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario.

N. della raccolta singola

Saggio di identità

Saggi per batteri, funghi, micoplasmi:

- Terreni utilizzati e data del saggio
- Risultato

Saggi per micobatteri:

- Terreni utilizzati e data del saggio
- Risultato

Saggi per agenti estranei:

- Tipo di cellule di scimmia
  - Data dell'inoculo
  - Risultato
- Tipo di cellule umane
  - Data dell'inoculo
  - Risultato

Ulteriori saggi in cellule diploidi umane:

- N. del lotto
- Data dell'inoculo
- Risultato ....

Titolo virale:

- Data dell'inoculo ....
- Cellule utilizzate per il saggio ....
- Preparazione di riferimento ....
- Risultato ....

1.4.3.6. *Sospensione madre.*

Data della miscelazione e chiarificazione ....

N. di riferimento ....

Saggio di sterilità

- Terreni utilizzati e data del saggio ....
- Risultato

1.4.3.7. *Lotto finale.*

N. di riferimento

Data dell'infialamento

Temperatura di congelamento

Durata della liofilizzazione

N. di contenitori dopo l'ispezione

Saggio di identità:

- Data
- Risultato

Saggio di sterilità:

- Terreni utilizzati e data del saggio
- Risultato

Saggio di tossicità anomala:

- Data
- N. e specie degli animali
- Risultato

Saggio per l'albumina bovina:

- Data
- Risultato

Saggio per l'umidità residua:

- Metodo ....

- Data ....

- Risultato ....

Dosaggio:

- Data dell'inoculo ....

- Tipo di cellule usate ....

- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino ....

- Limiti fiduciali 95% della media ....

- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino dopo conservazione a 37° C per 7 giorni ....

- Limiti fiduciali 95% della media ....

- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino di riferimento ....

- Limiti fiduciali 95% della media ....

1.4.3.8. *Certificazione.*

Nome (dattiloscritto) e firma del direttore del laboratorio di produzione ....

Certificazione della persona avente la responsabilità della produzione e del controllo del vaccino:

Il certifico che il lotto n. .... di Vaccino antirosolia soddisfa i requisiti della corrispondente monografia della Farmacopea europea e quelli dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Nome (dattiloscritto) ....

Firma: ....

Data: ....

97A4831

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 maggio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XII-*bis* del medesimo, la tabella XII-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in esperto linguistico d'impresa.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà che hanno un corso di laurea in lingue e letterature straniere, nelle sedi universitarie in cui è attivata anche la facoltà di economia, possono rilasciare il diploma universitario in esperto linguistico d'impresa.

Dopo la tabella XII-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XII-*ter*, relativa al diploma universitario in esperto linguistico d'impresa.

La tabella XII-*ter* è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 91

ALLEGATO

Tabella XII-ter

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN ESPERTO LINGUISTICO D'IMPRESA

Art. 1 (*Istituzione e durata al corso di diploma*). -- Il diploma universitario in «Esperto linguistico d'impresa» è attivabile presso le facoltà che abbiano un Corso di laurea in lingue e letterature straniere, nelle sedi in cui sia attivata anche una facoltà di economia.

Tale corso di studi ha la scopo di formare diplomati che uniscano ad una approfondita conoscenza delle lingue straniere l'acquisizione di nozioni di base a carattere giuridico, economico-aziendale, e gestionale e che possano svolgere in un'impresa, in un ente, in un'azienda turistica on in una banca un'attività di relazioni internazionali, di comunicazione linguistica, di rapporti coi clienti, con istituzioni comunitarie o con altri enti internazionali.

La durata del corso di diploma universitario in «Esperto linguistico d'impresa», è di tre anni (un primo biennio comune a tutti, il terzo anno specifico per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma in «Esperto linguistico d'impresa», con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili del corso di diploma sono tre: a) *aziendale*, b) *turistico*, c) *bancario*.

Le facoltà possono orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire sulla base di scelte guidate.

Art. 2 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti potrà essere annualmente stabilito dal senato accademico, su proposta del Consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso può essere regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art 3 (*Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti*). — Al fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in lingue e letterature straniere.

La facoltà, nell'ambito dei corsi affini, riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità la facoltà indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi: per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di «Esperto linguistico d'impresa» e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo.

Il piano degli studi del corso di diploma universitario in «Esperto linguistico d'impresa» comprende 14 annualità.

Il primo biennio prevede il superamento di 10 annualità ed è comune a tutti gli iscritti. Al momento di iscriversi al III anno di corso lo studente sceglie l'indirizzo nel quale vuole specializzarsi.

Gli esami delle lingue di specializzazione comprendono per ciascun anno una prova scritta, propedeutica, e una prova orale.

Art 4 (*Articolazione del corso degli studi*). — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1200 ore, di cui almeno 200 ore di stages, attività di praticantato e altre attività pratiche di laboratorio e di tirocinio.

La facoltà si riserva di organizzare le suddette attività in collaborazione con qualificate strutture esterne, italiane e straniere, pubbliche o private, stipulando con esse apposite convenzioni o programmi di scambio, anche in attuazione di progetti comunitari.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per accedere al colloquio finale per il conseguimento del diploma lo studente dovrà aver sostenuto e superato con esito positivo le quattordici annualità indicate, segnendo le modalità stabilite dai consigli di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti impartiti è riportato nei successivi articoli 9-11.

Art. 5 (*Ordinamento didattico*). — L'articolazione dei diversi indirizzi e individuata nei successivi articoli:

La parte comune, relativa al 1° biennio, comprende dieci annualità, distribuite di norma cinque per anno. La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli:

Le lingue di specializzazione del diploma sono due scelte tra le seguenti:

L16B - Lingua francese;

L18C - Lingua inglese;

L21B - Lingua russa;

L17C - Lingua spagnola;

L19B - Lingua tedesca.

La natura delle prove scritte e fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 6 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste nella discussione di un elaborato attinente l'area socio-culturale di una delle due lingue studiate e l'indirizzo di specializzazione prescelto.

La prova è definita dal regolamento.

Art. 7 (*Regolamento del corso di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico dell'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 4.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei tre anni previsti;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo di frequenza;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Art. 8 (*Adempimenti*). — Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentito il consiglio di corso di studio interessato.

Art. 9 (*Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario in «Esperto linguistico d'impresa»*). — Il piano degli studi prevede le seguenti dieci annualità per il primo biennio.

Lingua straniera 1 (due annualità ognuna con prova scritta) a scelta tra:

L16B - Lingua francese;

L18C - Lingua inglese;

L21B - Lingua russa;

L17C - Lingua spagnola;

L19B - Lingua tedesca.

Lingua straniera 2 (due annualità ognuna con prova scritta) a scelta tra:

L16B - Lingua francese;

L18C - Lingua inglese;

L21B - Lingua russa;

L17C - Lingua spagnola;

L19B - Lingua tedesca.

P02A - Economia aziendale (una annualità).

P02B - Marketing (una annualità).

Insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 11 (quattro annualità).

Art. 10 (*Indirizzi*). — La parte propria di ognuno dei tre indirizzi del piano di studi (*aziendale, turistico, bancario*) prevede quattro annualità.

Lingua straniera 1 (una annualità con prova scritta) a scelta tra:

L16B - Lingua francese;

L18C - Lingua inglese;

L21B - Lingua russa;

L17C - Lingua spagnola;

L19B - Lingua tedesca.

Lingua straniera 2 (una annualità con prova scritta) a scelta tra:

L16B - Lingua francese;

L18C - Lingua inglese;

L21B - Lingua russa;

L17C - Lingua spagnola;

L19B - Lingua tedesca.

P02B - Economia e gestione delle imprese internazionali/oppure P02B - Marketing internazionale, e *per l'indirizzo aziendale;*

P02B - Economia e gestione delle imprese (una annualità), *per l'indirizzo turistico;*

P02B - Economia e gestione delle imprese turistiche (una annualità), *per l'indirizzo bancario;*

P02E - Tecnica bancaria (una annualità).

Le lingue indicate possono essere sostituite da altre lingue straniere i cui insegnamenti siano attivati in una delle università italiane.

Art. 11 (*Aree degli insegnamenti opzionali*).

1ª - *Storico-culturale*: Storia della cultura relativa all'area culturale di una delle lingue studiate a scelta tra:

L16A - Storia della cultura francese;

L18A - Storia della cultura inglese;

L21B - Storia della cultura russa;

L17A - Storia della cultura ispanica;

L19A - Storia della cultura tedesca.

P03X - Storia economica;

M02A - Storia moderna;

M04X - Storia dell'Europa;

M04X - Storia contemporanea;

M04X - Storia dell'industria.

2 - *Economico-sociologica:*

P01A - Economia politica;

P01G - Economia internazionale;

P01H - Economia dello sviluppo;

P01B - Politica economica;

P01B - Politica economica europea;

S02X - Statistica aziendale;

Q05A - Sociologia generale;

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro.

3 - *Giuridico-politologica:*

N01X - Diritto privato;

N14X - Diritto delle comunità europee;

N03X - Diritto internazionale;

N04X - Diritto commerciale;

N05X - Diritto dell'economia;

N14X - Organizzazione internazionale.

4 - *Informatica:*

K05B - Informatica;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

5 - *Linguistica:*

L09A - Linguistica applicata;

L09A - Linguistica informatica;

L09A - Linguistica generale;

L12D - Teoria e storia della traduzione.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesse settore scientifico-disciplinare.

p. *Il Ministro dell'università*
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

97A4857

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 2 giugno 1997 recante l'accertamento del tasso semestrale da corrispondersi su CCT settennali 1° dicembre 1994/2001, 1° giugno 1995/2002 e 1° dicembre 1995/2002, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1997 e scadenza 1° dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 179252 in data 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, con cui è stato accertato il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° dicembre 1994/2001, 1° giugno 1995/2002 e 1° dicembre 1995/2002, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1997 e scadenza 1° dicembre 1997;

Considerato che per mero errore materiale al primo comma del dispositivo del suddetto decreto è stato indicata quale scadenza delle cedole la data del 1° giugno 1997 anziché del 1° dicembre 1997;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del suddetto decreto;

Decreta:

Il prima comma del dispositivo del decreto ministeriale del 2 giugno 1997, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° dicembre 1997, è accertato nella misura del 3,50% per tutti i certificati di credito del Tesoro sottoindicati:

CCT settennali 1° dicembre 1994, in circolazione per lire 16.850.000 milioni cedola n. 6;

CCT settennali 1° giugno 1995, in circolazione per lire 14.196.400 milioni cedola n. 5;

CCT settennali 1° dicembre 1994, in circolazione per lire 15.429.880 milioni cedola n. 4.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A4896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1994, tabella IX-*ter;*

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta in ordine all'attivazione del diploma universitario per traduttori e interpreti;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 18 aprile 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate su preesistente statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico:

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 22 concernente la facoltà di lettere e filosofia, è aggiunto il diploma per traduttori e interpreti.

Dopo l'art. 44, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli, è inserito l'ordinamento didattico del diploma universitario per traduttori e interpreti (tab. IX-*ter*):

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TRADUTTORI E INTERPRETI

Art. 45.

Istituzione e durata del corso di diploma

Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e interpreti per le imprese, traduttori e interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni, ecc.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore e interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti: 1. Traduttori; 2. Interpreti; 3. Traduttori e Interpreti.

Le facoltà possono orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

Art. 46.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 47.

Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 45 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

corso di laurea in Lingue e letterature straniere;

corso di laurea in Lingue e letterature orientali;

corso di laurea in Lingue e civiltà orientali;

corso di laurea in Filologia e storia dell'Europa orientale.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà (o la scuola) indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo.

La facoltà o la scuola potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà (o la scuola) indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà o della scuola riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 48.

Articolazione del corso degli studi

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari, scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalità stabilite dai consigli di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti e opzionali è riportato nei successivi articoli 54-58.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 49.

Ordinamento didattico

L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 55, 56 e 57.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 58 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953.

La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 55-57. Il semestre all'estero sarà sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo art. 52 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione del diploma, sono due scelte fra le seguenti:

lingua afgana;

lingua albanese;

lingua amarica;

lingua araba;

lingua armena;

lingua bantu;

lingua bengali;

lingua berbera;

lingua bulgara;

lingua catalana;

lingua ceco;

lingua cinese;

lingua copta;

lingua coreana;

lingua curda;

lingua danese;

lingua ebraica;

lingua francese;

lingua fiamminga;

lingua georgiana;

lingua giapponese;

lingua hausa;

lingua hindi;

lingua hiddish;

lingua indonesiana;

lingua inglese;

lingua iranica;

lingua khmer;

lingua irlandese;

lingua mongola;

lingua neogreca;

lingua norvegese;

lingua olandese;

lingua polacca;

lingua portoghese;

lingua rumena;

lingua russa;

lingua serbo-croata;

lingua slovacca;

lingua slovena;

lingua somala;

lingua spagnola;

lingua sudanese;

lingua svedese;

lingua swahili;

lingua tamil;

lingua tibetana;

lingua tedesca;

lingua thai;

lingua tigrina:

lingua turca;

lingua urdu;

lingua ucraina;

lingua ungherese;

lingua vietnamita;

lingue turche dell'Asia centrale.

Qualsiasi altra lingua straniera a statuto nelle università italiane.

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere a una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 58, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al *curriculum* dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facoltà, o da stage di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo dei diploma universitario.

La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 50.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità. La prova è definita dal regolamento.

Art. 51.

Regolamento dei corsi di diploma

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 48.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ore di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni;

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o «stage» presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

Art. 52.

Studenti stranieri

Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

Art. 53.

Adempimenti

Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Art. 54.

Parte comune a tutti gli indirizzi di diploma universitario per traduttori e interpreti

Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

lingua italiana, due insegnamenti. È obbligatoria una prova scritta;

lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 58, tre insegnamenti.

Art. 55.

Indirizzo traduttori

La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima e dedicato allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1, un insegnamento;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2, un insegnamento;

insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 58 (consigliato: teoria della traduzione), quattro insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 56.

Indirizzo interpreti

La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre è dedicato di massima allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, un insegnamento;

lingua straniera 2, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - Lingua straniera 1 - Italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - Lingua straniera 1 - Italiano, due insegnamenti;

interpretazione consecutiva - Lingua straniera 2 - Italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - Lingua straniera 2 - Italiano, due insegnamenti;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 57.

Indirizzo traduttori e interpreti

La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

interpretazione simultanea - Lingua straniera 1 - Italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - Lingua straniera 2 - Italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - Lingua straniera 1 - Italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - Lingua straniera 2 - Italiano, un insegnamento;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 58, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

Art. 58.

Aree degli insegnamenti opzionali

1. *Filologico-letteraria:*

linguistica generale;

linguistica applicata;

linguistica informatica;

teoria e storia della traduzione;

traduzione plurilingue;

scienze glotto-didattiche;

scienze filologiche;

scienze del linguaggio;

letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

teoria dell'interpretazione;

teoria della traduzione;

linguaggi settoriali.

Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle università italiane.

2. *Storico-geografica:*

storia contemporanea;

storia moderna;

storia economica;

geografia politica ed economica;

geografia delle lingue;

archivistica e biblioteconomia;

storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.

3. *Economico-sociologica:*

economia politica;

economia internazionale;

economia della cooperazione internazionale;

politica economica;

scienze delle finanze;

economia aziendale;

tecnica industriale e commerciale;

teoria e politica dello sviluppo;

antropologia culturale;

marketing;

elementi di sociologia;

sociologia delle comunicazioni;

economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

cultura e istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

scienze dell'educazione.

4. *Giuridico-politologica:*

diritto pubblico;

diritto privato;

diritto commerciale;

diritto e procedura penale;

diritto delle Comunità Europee;

diritto internazionale;

storia delle istituzioni comunitarie;

storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;

istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;

storia delle organizzazioni internazionali.

5. *Scientifica:*

botanica;

zoologia;

fisica;

matematica;

chimica;

linguaggio tecnico-scientifico;

storia della scienza e della tecnica;

storia delle scienze;

storia dei pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

6. *Bio-medica:*

scienze mediche;

anatomia;

patologia;

biologia;

ecologia;

farmacologia;

merceologia.

7. *Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione:*

storia dell'arte;

storia della musica;

storia della fotografia;

storia del cinema;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia del libro e dell'editoria;

storia della danza;

storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);

storia delle pubblicazioni periodiche;

storia della moda;

storia della stampa.

8. *Informatica:*

informatica generale;

fondamenti di informatica.

9. *Tecniche operative ausiliarie:*

tecnica della dizione;

tecniche di lettura rapida;

metodologia delle pubbliche relazioni;

tecniche delle comunicazioni di massa;

sussidi lessicografici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

97A4858

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modificazioni alla composizione del Comitato per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1997 è stato sostituito un componente del Comitato per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica.

97A4863

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800.F.1.D/R.M.123/D68 del 19 maggio 1997

DETOXERGON - 10 fiale i.v. 10 ml - A.I.C. n. 021343013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Baldacci S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

97A4887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale I.N.P.A.L. - Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1997 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «I.N.P.A.L.» - Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori.

97A4864

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AVELLINO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 6/80 in data 8 maggio 1997, ha nominato conservatore del registro delle imprese, a decorrere dal 1° luglio 1997 — in sostituzione del dott. Giuseppe Milanese che da tale data sarà collocato a riposo — il dott. Antonio D'Ascoli, segretario generale della stessa comera.

97A4870

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare F13B «malattie odontostomatologiche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4888

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

prima fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare L25C «storia dell'arte contemporanea»;

seconda fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare L01A «preistoria e protostoria»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare M04X «storia contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4889

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di farmacia.

un posto per il seguente settore: settore scientifico-disciplinare F04A - «patologia generale per le esigenze del corso di laurea in biotecnologie».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà di farmacia dell'Università degli studi «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A4890

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 maggio 1997 concernente: «Mobilizzazione infragiornaliera della riserva obbligatoria». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1997).

Nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia citato in epigrafe, alla pag. 36, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

all'art. 1, dove è scritto: «... la Banca d'Italia provvederà a darne comunicazione *traminte* circuito informativo ...», leggasi: «... la Banca d'Italia provvederà a darne comunicazione *tramite* circuito informativo ...»;

all'art. 2 del medesimo provvedimento, dove è scritto: «... entro il *limite* della giornata medesima.», leggasi: «... entro il *termine* della giornata medesima.»;

nella rubrica dell'art. 3, dove è scritto: «Inadempienze *dall'*obbligo di rientro», leggasi: «Inadempienze *all'*obbligo di rientro»;

all'art. 3, dove è scritto: «... per la singola banca *non può* essere sospesa ...», leggasi: «... per la singola banca *può* essere sospesa ...».

97A4931

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

*Integrando con la somma di **L. 125.000** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 3 0 9 7 *